

IL SISTEMA FISCALE

Lo Stato e gli Enti locali, a fronte dell'erogazione di servizi, a sostegno dei propri costi di funzionamento e a sostegno degli investimenti necessari per mantenere o migliorare il patrimonio pubblico, necessitano di un finanziamento continuo.

Tale finanziamento deriva da entrate ordinarie e da entrate straordinarie.

Entrate ordinarie: sono normali per ogni esercizio finanziario

Entrate straordinarie: sono attivate in misura eccezionale, in caso di particolari necessità

Le entrate sono rappresentate da

- Tasse
- Imposte


Tasse

Sono versate dal cittadino a fronte di un servizio goduto, in misura dipendente dall'entità del servizio ottenuto

Esempio: tassa rifiuti, tasse scolastiche

Imposte

Sono versate in funzione della capacità contributiva del singolo cittadino, cioè in base alla sua ricchezza. Le imposte si dividono in "direte" e "indirette" e si classificano secondo lo schema seguente



Le imposte dirette colpiscono direttamente una ricchezza accertata nella sua entità

Le imposte indirette colpiscono la ricchezza nel momento in cui questa viene spesa, anche se non tutti i beni gravati da imposta indiretta sono consumati in relazione alla ricchezza, bensì in relazione alla necessità (imposta sui combustibili da autotrazione, per esempio)

Le imposte indirette, sebbene ingiuste, sono comode per lo Stato perché

- Non richiedono l'accertamento della ricchezza del contribuente
- Assicurano un gettito immediato e sicuro, senza rischi di evasione
- Sono meno sentite dal contribuente nel momento della loro introduzione

Le imposte reali colpiscono il cittadino senza fare riferimento al suo reddito personale ma semplicemente in relazione ad una sua condizione (possesso di beni) che non è necessariamente proporzionale al suo reddito

Esempio: imposta sugli immobili

Le imposte personali colpiscono le singole persone (o, meglio, i singoli soggetti fiscali) tenendo conto delle loro reali condizioni di reddito, da essi stesse prodotto.

Esempio: imposta sul reddito

L'imposta è proporzionale quando viene calcolata applicando sul reddito imponibile sempre la stessa aliquota

Esempio: IRES

L'imposta è progressiva quando viene applicata ad aliquote crescenti in funzione di scaglioni di reddito crescenti

Esempio: IRPEF

Un sistema fiscale efficiente dovrebbe garantire:

- La massima trasparenza delle norme e facilità di comprensione da parte dei cittadini
- Semplicità nei meccanismi di calcolo
- Semplicità nelle modalità di versamento
- Un numero limitato di tributi
- Equità fiscale tra i cittadini
- Una giusta ripartizione delle entrate tra Stato e Enti locali

I principali tributi nel sistema fiscale italiano

IRPEF

E' l'imposta sui redditi delle persone fisiche. E' un'imposta diretta, ordinaria, personale e progressiva. Essa viene versata da tutti i cittadini che percepiscano un utile da un'attività professionale o artistica.

Il calcolo dell'imposta da versare viene effettuato sommando i redditi (da lavoro, da locazione, da partecipazioni societarie...) ed applicando sul risultato un'aliquota (dal 23 al 43%) che è funzione dell'entità del reddito imponibile ottenuto.

Prima di definire il reddito "imponibile" è possibile apportare delle deduzioni. Per alcune categorie professionali queste deduzioni sono rappresentate dai costi sostenuti per l'esercizio dell'attività che ha prodotto il reddito (è il caso dei liberi professionisti), mentre per tutti i cittadini possono essere consentite alcune deduzioni fisse legate alle condizioni familiari o sociali (che l'ultima legge finanziaria ha ridotto drasticamente, sostituendole con altri meccanismi di compensazione)

Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote di imposta vengono definite dallo Stato e, normalmente, vengono ritoccate ogni volta che si insedia un nuovo governo, quando questo vara la legge finanziaria valida per il suo periodo di permanenza alla guida della nazione.

Il piano finanziario in vigore fino al 2006 faceva largamente ricorso alle deduzioni per pervenire al reddito imponibile, laddove il piano finanziario attuale ha preferito eliminarne una buona parte per sostituirla con delle detrazioni.

L'attuale normativa fiscale, così come quella precedente, consente al lavoratore autonomo di dedurre dal reddito le spese sostenute per l'esercizio della propria attività. Per esempio, un professionista che per l'esercizio della propria attività debba utilizzare l'automobile, il telefono ed un ufficio preso in affitto, può dedurre dal proprio reddito queste spese, in percentuale variabile in funzione dell'attività che svolge. Alcuni beni, infatti, sono considerati totalmente strumentali, per certe categorie professionali, mentre lo sono solo parzialmente per altre. Le spese sostenute per l'autovettura, per esempio, sono considerate all'80% deducibili per l'agente di commercio, mentre sono deducibili soltanto al 25% per le altre categorie professionali (come il dottore agronomo forestale, per esempio), indipendentemente dall'utilizzo effettivo che ne viene fatto. L'automobile immatricolata come autocarro, invece, è totalmente deducibile, perché lo Stato la considera un mezzo che può essere usato esclusivamente per il lavoro, tuttavia, in questo caso particolare, è ancora da dimostrare che un professionista che svolge un'attività intellettuale necessita di un mezzo adibito a trasporto merci per svolgere la propria attività. Questa situazione è invece riconosciuta con certezza per l'artigiano, che lavora con la testa e anche con degli attrezzi ingombranti.

Una volta ottenuto l'imponibile e la conseguente imposta da pagare, a questa possono essere applicate delle detrazioni di imposta. La detrazione differisce dalla deduzione perché rappresenta uno sconto applicato sull'imposta da pagare (mentre la deduzione, lo ricordiamo, è uno sconto sull'imponibile).

La differenza tra la deduzione e la detrazione, sebbene porti a risultati non così distanti tra loro, è concettualmente rilevante. Con la deduzione, infatti, venendo scontato il reddito imponibile, in assenza di coefficienti correttivi, il risparmio diventa tanto più alto quanto più alto è il reddito stesso. L'IRPEF, infatti, viene applicata con aliquote crescenti al crescere del reddito (è un'imposta progressiva), per cui un contribuente con reddito alto, sulla stessa spesa deducibile, risparmia una porzione di imposta più alta rispetto ad un contribuente con reddito inferiore.

Nel caso della detrazione, invece, il risparmio diventa il medesimo, indipendentemente dal reddito del contribuente (essendo scontata dall'imposta da pagare).

Questa differenza può essere facilmente compresa con un esempio: mettiamo a confronto due contribuenti A e B, con un reddito annuo rispettivamente di 60000 € e di 25000 €. Supponiamo che entrambi abbiano sostenuto una spesa di 1000 €. Se la spesa fosse interamente deducibile, questa farebbe scendere a entrambi il reddito di 1000 €. A risparmierebbe il 41% di 1000 (ossia 410 €) mentre B risparmierebbe il 27% di 1000 (ossia 270 €). Il 41% e il 27% sono le aliquote IRPEF raggiunte rispettivamente da A e B.

Se la spesa di 1000 € fosse invece detraibile, A e B risparmierebbero entrambi 1000 € godendo dello stesso beneficio, indipendentemente dal reddito.

Lo spirito con cui certe spese sono considerate detraibili è dunque quello di permettere il recupero in una misura che non sia legata al reddito.

Onde evitare abusi, la maggior parte delle spese detraibili è in realtà detraibile solamente in una certa misura.

Nel conteggio delle detrazioni, oltre a degli sconti forfetari per carichi familiari (figli o coniuge a carico), rientrano alcune spese essenziali documentabili (fatture o parcella), quali per esempio le spese mediche o le spese sostenute per onoranze funebri a un congiunto. Queste spese sono detraibili dall'imposta nella misura del 19% della cifra eccedente i 129,11 € (ex 250.000 £). Per esempio, una spesa medica di 500 € è detraibile per il 19% della quota che eccede i 129,11 €. Quindi, si ottiene uno sconto sull'imposta da versare 70,47 € [(500 - 129,11) x 19%].

Anche le spese veterinarie sostenute per l'assistenza di alcuni animali (lo Stato ha previsto una lista abbastanza ristretta) sono detraibili con lo stesso meccanismo (il 19% della quota eccedente 129,11 €) con un limite, però, di 387,34 € (ex 750.000 £). Se si sostiene una spesa superiore, comunque viene riconosciuto solamente il limite massimo di 387,34 €. Se si spendono in un anno, per esempio, 500 € di spese veterinarie, entra nel calcolo della detrazione solamente la cifra che eccede i 129,11 € ma con un tetto massimo di 387,34. La cifra su cui calcolare la detrazione, dunque, è di 258,23, su cui si applica il 19% [(387,34 - 129,11) x 19%].

Colui che percepisce esclusivamente redditi da lavoro dipendente subisce una trattenuta da parte del datore di lavoro, tale per cui, se non ha altri redditi, assolve totalmente agli obblighi fiscali “alla fonte”. In questo caso è il datore di lavoro che funge da esattore e che verserà, per conto del suo dipendente, le imposte da questo dovute, avendo cura di raccogliere dal dipendente le informazioni necessarie per applicare le deduzioni a cui lo stesso ha diritto. Eventuali detrazioni potranno essere riconosciute solamente dopo la fine dell’anno, quando si faranno i conteggi fiscali, e dovranno essere richieste dal dipendente direttamente allo Stato, sotto forma di rimborso fiscale (allegando la dovuta documentazione). Si ricordi, infatti che il datore di lavoro, di mese in mese, applica delle trattenute fiscali calcolate in funzione dello stipendio lordo riconosciuto al dipendente, tenendo conto delle deduzioni e delle detrazioni di diritto. Le deduzioni e le detrazioni sono legate a condizioni stabili (moglie e figli a carico) e pertanto sono prevedibili nell’anno. Alcune detrazioni, invece, si creano a seguito di situazioni inattese (visite specialistiche, per esempio) che il datore di lavoro, né il dipendente, potevano assolutamente prevedere.

E’ possibile, tuttavia, che il dipendente ottenga gli eventuali rimborsi tramite il datore di lavoro, il quale, ottenute le informazioni necessarie, applica sulle trattenute fiscali del primo stipendio utile (quello di luglio dell’anno successivo a quello a cui la detrazione si riferisce) uno sconto pari alla detrazione spettante. In quel mese, pertanto, il dipendente si ritrova in busta paga uno stipendio maggiorato di una cifra pari alle detrazioni che gli spettavano per l’anno di imposta precedente, accelerando così il recupero del credito nei confronti dello Stato.

Relativamente alle aliquote di imposta, cioè alla percentuale da applicare al reddito per ottenere l’ammontare dell’imposta, la legge finanziaria in vigore dal 2007 ha previsto cinque scaglioni di reddito ed altrettante aliquote, modificando radicalmente la precedente, che ne prevedeva soltanto tre, a cui si aggiungeva un contributo etico per i redditi molto alti (superiori a 100.000 €)

Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote di imposta valide a partire dal 2007 (quindi applicati sui redditi conseguiti dal 2007 in poi) sono i seguenti

	reddito imponibile		aliquota
fino a	€15 000		23 %
da	€15 001	a €28 000	27 %
da	€28 001	a €55 000	38 %
da	€55 001	a €75 000	41 %
oltre	€75 000		43 %

Il calcolo dell’imposta deve essere fatto a scaglioni: è facile capirne il meccanismo con un esempio: reddito imponibile 45 000 €(già applicate le eventuali deduzioni): calcolo dell’IRPEF:

per i primi 15 000 €si applica il 23%,	pari a 3 450 €
da 15 001 a 28 000, ossia per i successivi 13 000 €si applica il 27 %,	pari a 3 510 €
da 28 001 a 45 000, ossia per gli ultimi 15 500 €si applica il 38%,	pari a 5 890 €

il totale IRPEF è pertanto dato dalla somma delle singole imposte parziali, ossia 12 850 €

A questa imposta così calcolata la legge permette di applicare le detrazioni per condizioni sociali particolari (figli a carico) o per spese indispensabili sostenute, in quota variabile in funzione del tipo di spesa.

Onde evitare confusione, è bene chiarire ancora una volta, a costo di risultare pedanti, che la deduzione è uno sconto sul reddito imponibile, mentre la detrazione è uno sconto sull'imposta da versare.

Per consentire un confronto con la legge finanziaria precedentemente in vigore, si riportano i vecchi scaglioni di imposta, in vigore fino al 2006 (applicati fino ai redditi del 2006)

	reddito imponibile		aliquota
fino a	€26 000		23 %
da	€26 001	a €33 500	33 %
oltre	€33 500		39 %
in più, oltre i	€100 000	→ contributo "etico"	4 %

Di primo acchito l'ultima finanziaria sembrerebbe aver attenuato la pressione fiscale sulle fasce meno abbienti, aumentandola su quelle più agiate. Il reddito imponibile di 45 000 € parrebbe rappresentare il "giro di boa": al di sotto, l'imposta è più leggera rispetto a quella calcolata con la legge precedente; al di sopra inizia ad essere sempre più pesante.

In realtà le cose non stanno propriamente così. Se ci si limita a osservare gli scaglioni di imposta, infatti, la legge finanziaria sembra davvero aver tolto ai ricchi per dare ai poveri, in conformità con gli ideali ai quali si ispira la maggioranza di governo che l'ha conosciuta. Se si approfondisce l'analisi, però, emergono delle modifiche che in parte vanificano gli obiettivi sociali della legge.

Le deduzioni che fino al 2006 erano applicabili al reddito sono state in buona parte tramutate in detrazioni. La modifica, apparentemente insignificante, incide non poco sul risultato finale a carico del contribuente. Se vi fosse stata l'intenzione di mantenere immutati gli sgravi fiscali, si sarebbe dovuto studiare un meccanismo di detrazioni di pari effetto rispetto a quello delle deduzioni. In realtà, intenzionalmente o no, pur con l'applicazione dei vari emendamenti proposti prima della votazione della legge, le cose non sono andate propriamente così: l'IRPEF da versare di fatto inizia ad innalzarsi, rispetto a quanto previsto dalla finanziaria precedente, fin dai 39.000 € di reddito imponibile (cfr. Il Sole 24 Ore n° 290 del 26/10/2006). Contrariamente a quanto potrebbe apparire, un reddito lordo di 39.000 € non è appannaggio dei ceti sociali più alti, essendo ascrivibile ad un impiegato con stipendio mensile netto di circa 1800 €. Per gli autonomi, la legge è ancor più severa: sempre secondo la stessa fonte (Il Sole 24 Ore) rispetto alla finanziaria precedente l'imposta aumenta già a partire da 32.000 €. C'è un altro aspetto, ancor meno visibile ma non per questo meno importante, che riguarda le addizionali IRPEF regionale e comunale. Esse rappresentano dei supplementi di imposta, calcolati applicando le rispettive aliquote al reddito imponibile i cui proventi vanno a finire rispettivamente nelle casse della regione e del comune di residenza del contribuente. Avendo convertito il sistema delle deduzioni con quello delle detrazioni, il reddito imponibile di tutti i cittadini è aumentato, facendo aumentare di conseguenza i tributi aggiuntivi a favore degli enti locali.

Inoltre, differenza ancor più sottile, il reddito imponibile viene utilizzato per catalogare i contribuenti in fasce di reddito e, in funzione di esse, calibrare l'entità di alcune tasse (quali quelle scolastiche), riconoscere sgravi sui ticket sanitari, o concedere dei rimborsi sulle spese sostenute per la scuola privata (buoni scuola). È evidente che con reddito imponibile più alto, si rientra in una fascia sociale alla quale viene applicata una tassa più alta.

Per i professionisti la situazione è ulteriormente aggravata da alcuni tagli sulle spese deducibili, il più sensibile dei quali è quello applicato alle automobili. Mentre con la vecchia normativa il libero professionista poteva dedurre dal reddito il 50% delle spese sostenute per l'automobile (ammortamento, combustibile, manutenzione) ora può dedurre solamente il 25%. La situazione è ancora peggiore per le società, proprietarie delle cosiddette auto aziendali, alle quali questa deduzione viene totalmente negata.

Questo provvedimento sembra essere stato introdotto appositamente per bilanciare le minori entrate derivate dall'obbligo di aumentare la detraibilità dell'IVA, ma, di fatto, la partita si chiude a favore dello Stato.

Se a tutto ciò si aggiungono altre imposte meno evidenti, quali quella applicata sui passaggi di proprietà e l'imposta di successione, si ha la conferma che la pressione fiscale è aumentata sulla maggioranza dei cittadini italiani. Del resto, se lo Stato deve recuperare soldi per appianare il deficit, una volta tagliate le spese superflue, non ha altra scelta che aumentare il gettito fiscale. Ciò che è amaro considerare, è il fatto che sono ancora tanti i cittadini per i quali buona parte del reddito sfugge al controllo dello Stato e che pertanto, a parità di agio economico, pagano meno imposte degli altri.

Analizzando le denunce dei redditi del 2003 presentate dai cittadini italiani (Il Sole 24 Ore n° 290 del 26/10/2006) il reddito dichiarato risulta così distribuito:

reddito dichiarato (€)	numero di contribuenti
< 0	193.982
0	168.688
da 1 a 1.000	2.409.207
da 1.001 a 2.000	1.369.524
da 2.001 a 3.000	1.061.650
da 3.001 a 4.000	925.004
da 4.001 a 6.000	4.080.104
da 6.001 a 7.500	2.415.108
da 7.501 a 10.330	3.959.027
da 10.331 a 12.500	3.058.604
da 12.501 a 15.490	4.631.551
da 15.491 a 20.000	5.962.762
da 20.001 a 25.000	4.142.401
da 25.001 a 30.990	2.621.594
da 30.991 a 35.000	884.346
da 35.001 a 40.000	662.933
da 40.001 a 50.000	726.550
da 50.001 a 60.000	403.914
da 60.001 a 69.720	261.491
da 69.721 a 80.000	180.413
da 80.001 a 90.000	114.115
da 90.001 a 100.000	77.073
a 100.001 a 120.000	94.031
da 120.001 a 150.000	71.941
da 150.001 a 200.000	49.760
oltre 200.000	55.733
totale	40.581.506

Questo significa che circa il 40% degli italiani ha un reddito imponibile (quindi al lordo del prelievo fiscale) inferiore a 10.000 euro all'anno. Con 10.000 euro all'anno, che decurtati dell'IRPEF si riducono a 8000 (tenuto conto delle detrazioni), è lecito dubitare che il 40% degli italiani riesca a

vivere, pagandosi l'affitto, il riscaldamento, il vitto e talora anche l'automobile (giacchè più della metà degli italiani la possiede). Salendo verso redditi più alti, si evince che il 93% dei contribuenti italiani ha un reddito imponibile inferiore a 35.000 euro. Se si considera che questo reddito è tranquillamente raggiunto da un impiegato con uno stipendio mensile di 1700 €, viene difficile spiegarsi come possano circolare tante automobili così costose, come facciano i ristoranti a essere sempre pieni di clienti, come possano così tanti italiani permettersi delle vacanze esotiche.

E' lecito dubitare che sfugga qualcosa nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti e che molti di essi sopperiscano a un reddito ufficiale così basso attraverso altre risorse non controllabili. Fin tanto che lo Stato non riuscirà a sanare questa situazione coloro che hanno redditi non celabili continueranno a essere torchiati sempre di più per risanare i conti pubblici e, talora, per pagare i sussidi a favore di cittadini ufficialmente poveri.

Nel settore agricolo, per le aziende condotte in forma singola o in forma di società di persone e, secondo l'ultima legge finanziaria, anche in forma di società di capitali, il calcolo dell'IRPEF viene effettuato a partire esclusivamente dal reddito dei terreni di pertinenza dell'azienda, ignorando l'effettivo reddito economico che l'azienda realizza nell'annata.

I redditi assoggettati a imposta sono il Reddito Dominicale RD (che è attribuito al proprietario del fondo) e il Reddito Agrario RA (che è attribuito al conduttore del fondo). Nel caso in cui il conduttore del fondo ne sia anche proprietario (come nella maggior parte delle aziende a conduzione diretta), il calcolo dell'IRPEF viene fatto su entrambi i Redditi (RA e RD).

L'entità del RA e del RD è stabilita legalmente ed è registrata nel catasto terreni. Quest'ultimo riporta i valori stimati nel 1939 che, però, sono stati periodicamente rivalutati per adeguarsi all'inflazione.

Ottenuta la sommatoria del RA (rivalutato) e del RD (rivalutato), ciascuno ancora moltiplicato per un coefficiente correttivo (1,7 per RA e 1,8 per RD), applicate le deduzioni a cui il soggetto ha diritto in funzione delle sue condizioni sociali, si ottiene il reddito imponibile. Applicando a quest'ultimo le aliquote IRPEF afferenti ai vari scaglioni si ottiene l'imposta teorica. Sottraendo da questa le detrazioni si ottiene l'imposta da pagare.

Il regime IRPEF "agricolo" che misura l'imponibile soltanto su RA e RD è limitato ai redditi derivati esclusivamente da attività agricola, indipendentemente dal volume di affari dell'impresa e dal suo reddito effettivo.

A questo proposito è considerato imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, colui che "esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

Il regime IRPEF agricolo è esteso pertanto anche alle attività di trasformazione della materia prima, a patto che questa provenga in misura prevalente dalla stessa impresa agricola.

Ciò significa che un allevatore che trasformi il latte prodotto direttamente nella sua azienda (in un suo caseificio aziendale) è soggetto al regime IRPEF agricolo. Non solo: gli è anche consentito di acquistare dall'esterno una certa quantità di latte da mescolare al proprio per trasformarlo in formaggio, senza perdere questo privilegio, a patto che questa quota acquisita dall'esterno sia inferiore a quella di sua produzione.

Questa estensione del concetto di attività agricola sulle attività di trasformazione è limitata ai prodotti caseari, al vino e all'olio.

Questa norma non si applica nel caso in cui il produttore agricolo faccia commercio di prodotti extra aziendali. Se il viticoltore acquista delle uve dall'esterno e le mescola alle sue per fare il vino, il reddito che ottiene dalla vendita del prodotto finale (il vino) rientra nel reddito catastale. Se invece acquista del vino già pronto, per poi rivenderlo, il guadagno che ne ottiene dovrà essere considerato a sé stante e assoggettato a IRPEF come reddito extra agricolo.

Esistono comunque dei limiti di riferimento per parametrare le produzioni zootecniche in relazione alla superficie agricola utilizzata. Ciò al fine di evitare che un allevatore possa identificarsi come "imprenditore agricolo" senza possedere una quota adeguata di terreno (in altre parole, per evitare che un'attività industriale passi come attività agricola).

Questa limitazione viene applicata calcolando il potenziale produttivo del terreno e, di conseguenza, il numero di animali (espresso in U.B.A.) "fiscalmente" mantenibili. Il numero di U.B.A. fiscalmente mantenibili viene calcolato per ogni particella di terreno partendo dal reddito agrario, dalla qualità e dalla classe, attraverso una serie di calcoli sulla base di uno schema che il Ministero delle Finanze aggiorna periodicamente. Fin tanto che il terreno riesce a garantire $\frac{1}{4}$ del fabbisogno foraggero degli animali allevati, si considera come reddito imponibile solamente il reddito agrario (e il reddito dominicale, se il conduttore del fondo ne è anche proprietario). Al di sotto di questo limite, cioè quando gli animali presenti non possono essere mantenuti con $\frac{1}{4}$ delle risorse foraggere prodotte dal terreno (perché in numero più elevato), scatta l'imposizione su un reddito supplementare, calcolato sempre attraverso specifici coefficienti sui capi eccedenti quelli fiscalmente mantenibili.

Se l'imprenditore agricolo esercita anche attività che esulano dalla mera produzione agricola, come per esempio la trebbiatura per conto terzi, per i proventi derivati da tale attività sarà sottoposto a regime IRPEF ordinario, calcolando l'imposta sul reddito imponibile (ricavi - costi).

Quale che sia l'assetto dell'impresa agricola (singolo imprenditore, società o cooperativa), essendo questa una unità produttiva, essa è considerata "sostituto di imposta". Questo significa che nella liquidazione di un fornitore di servizi intellettuali (veterinario, commercialista, agronomo...) l'impresa agricola deve trattenere sul compenso dovuto una ritenuta a titolo di acconto sull'IRPEF che il soggetto (veterinario, commercialista, agronomo) dovrà versare allo Stato. Tale ritenuta è appunto chiamata "ritenuta di acconto IRPEF" e ammonta al 20% dell'onorario esposto in fattura.

Una volta incassata la ritenuta, entro la scadenza di legge, l'imprenditore deve andarla a versare all'erario, facendosi rilasciare una ricevuta di versamento. Partendo dalla ricevuta di versamento l'imprenditore dovrà emettere una dichiarazione di avvenuto versamento che verrà consegnata al fornitore il quale la utilizzerà, in sede di dichiarazione dei redditi, per dimostrare di aver già versato una parte dell'IRPEF dovuta.

Se l'ammontare delle ritenute subite dal professionista è inferiore all'IRPEF totale dovuta, occorrerà fare un versamento di congruo. Se l'ammontare è superiore all'IRPEF dovuta, potrà essere richiesto il rimborso della differenza.

La ritenuta di acconto IRPEF non è una pratica limitata al settore agricolo: tutti i soggetti che possiedono una partita IVA sono considerati dallo Stato dei "sostituti di imposta". In virtù di tale qualifica essi, quando devono pagare l'onorario di un professionista che ha prestato loro consulenza, devono applicare la ritenuta di acconto, trattenendo una cifra pari al 20% dell'onorario.

Il regime IRPEF agricolo si applica anche a quei proprietari fondiari che non esercitano alcuna attività agricola.

Esempio: un dottore forestale che esercita l'attività professionale in uno studio tecnico ottenendone un reddito, è al tempo stesso proprietario di un ettaro di bosco ceduo sulle pendici del monte Musinè. In questo caso pagherà l'IRPEF in base al reddito ottenuto dall'attività professionale e in base al reddito agrario e al reddito dominicale del bosco in suo possesso. Se, poi, da questo bosco ottiene del reddito perché abbatte le piante, oppure non ottiene nulla perché ci va soltanto a passeggiare, ai fini fiscali la cosa non cambia: pagherà sempre l'IRPEF sui redditi catastali.

IRES

E' l'imposta sui redditi delle società, che ha sostituito l'IRPEG, in vigore fino al 2003. E' un'imposta ordinaria, diretta, personale (perché colpisce un reddito prodotto e non una ricchezza posseduta) e proporzionale (perché ha un'aliquota fissa, pari al 33% attualmente). Essa colpisce i redditi netti (ricavi –costi) delle società di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.).

Se la società di capitali distribuisce degli utili ai suoi soci, questi ultimi (se sono persone fisiche) vengono ad ottenere un reddito che, come tale è soggetto a IRPEF. Tuttavia, nel calcolo dell'IRPEF da pagare, viene detratta una somma pari all'IRES già versata dalla società.

Esempio: la società ha registrato un utile di 10 000 € su cui ha pagato il 33% di IRES. Un socio percepisce 1000 € di dividendo: su questi 1000 € dovrà versare l'IRPEF, tenendo conto, tuttavia, che il 33% è già stato versato come IRPEG. Per cui, se, per ipotesi, la sua aliquota IRPEF fosse del 38%, quel socio dovrebbe pagare, per quei 1000 € di dividendo, solamente il 5% di IRPEF.

ICI

E' l'imposta comunale sugli immobili che viene versata da tutti i proprietari di immobili, in funzione del valore degli stessi. E' pertanto un'imposta diretta, proporzionale, reale (perché colpisce una ricchezza posseduta), ordinaria, a gettito locale (ne beneficiano i Comuni).

Essa si calcola partendo dal valore dell'immobile così come figura al catasto (catasto edilizio urbano per i fabbricati urbani; catasto terreni, per i terreni), moltiplicandolo per dei coefficienti che, ogni anno, vengono aggiornati. Ottenuto il valore di riferimento, si applica l'aliquota. Quest'ultima è deliberata ogni anno dalla Giunta Comunale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di applicazione.

Per gli imprenditori agricoli l'ICI viene applicata secondo un regime speciale che prevede:

- L'esenzione totale per chi possiede terreni il cui valore complessivo sia inferiore a 50 milioni di lire
- Una riduzione del 70% dell'imposta dovuta per chi possiede terreni di valore compreso tra 50 e 120 milioni di lire
- Una riduzione del 50% dell'imposta dovuta per la quota eccedente i 120 milioni e fino a 200 milioni di lire
- Una riduzione del 25% dell'imposta dovuta per la quota eccedente i 200 milioni e fino a 250 milioni di lire.

Per la quota eccedente i 250 milioni di lire è dovuta l'imposta piena, senza sconti.

Non sono assoggettati a ICI i fabbricati rurali utilizzati dall'impresa agricola, compresa l'abitazione del conduttore, così come sono esclusi i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (indipendentemente dalla loro destinazione e dalla qualifica del proprietario).

IVA

E' l'imposta sul valore aggiunto. E' un'imposta indiretta che colpisce il reddito quando questo viene identificato come "valore aggiunto" conferito ad un bene. Assume il compito di esattore colui che produce e vende, facendo ricadere il pagamento sempre sull'acquirente finale del bene, quando questo non rappresenti per lui un fattore produttivo.

E' facile comprenderne il funzionamento, facendo un esempio.

Un artigiano acquista una materia prima pagandola 100 €+ IVA al 10 %, totale 110 €(100 di costo + 10 di IVA).

Lo stesso artigiano, con quella stessa materia prima, dopo averla lavorata a dovere, realizza un manufatto e lo vende a 1000 €+ IVA al 10%. Incassa quindi 1000 € di valore del manufatto + 100 € di IVA.

Ciò che dovrà versare all'erario è rappresentato dalla differenza tra l'IVA incassata alla vendita del suo manufatto e quella versata per l'acquisto della materia prima che è servita a realizzarlo. In questo caso, dunque, ha incassato 100 € di IVA alla vendita e ha pagato 10 € di IVA all'acquisto → IVA entrata – IVA uscita = 100 – 10 = 90 €. Questo è l'importo dell'IVA che dovrà versare.

Se si analizza il caso in un'altra prospettiva, è facile capire il motivo per cui questa imposta si chiama "imposta sul valore aggiunto".

L'artigiano che ha realizzato il manufatto, attraverso il suo lavoro, ha conferito un valore aggiunto alla materia prima. Tale valore aggiunto è misurabile come differenza tra valore del manufatto e valore della materia prima. Tale differenza è di 900 €.

Se applichiamo l'aliquota IVA del 10% su quei 900 € di valore aggiunto, otteniamo un importo di 90 € che, difatti, è esattamente pari al saldo IVA che l'artigiano deve versare.

Questo ragionamento schematico è applicabile a tutte le attività produttive, comprese quelle intellettuali, a supporto delle quali vengono sostenute delle spese "funzionali".

Il panettiere acquista la farina e, col suo lavoro, la trasforma in pane che verrà venduto a prezzo ben più alto della farina. Quella differenza di valore è soggetta a IVA. Lo stesso dicasi per un falegname che acquista delle assi, le lavora e realizza un mobile.

Per un professionista, la legge pone dei limiti ben precisi nell'interpretazione di ciò che è effettivamente un bene strumentale o un fattore produttivo. Il dottore agronomo forestale può mettere a bilancio, rispetto all'IVA incassata sulle parcelle emesse, l'IVA spesa sugli acquisti della carta, delle cartucce della stampante, dei testi scientifici, ma anche quella spesa per pagare delle consulenze ad altri colleghi di cui si avvalga nel suo lavoro. Su certe spese, però, sebbene queste siano sostenute principalmente per l'attività professionale (telefono, automobile) i limiti sono abbastanza ristretti (è possibile metterne a bilancio solo una parte o, addirittura, nulla).

Quando il bene acquistato non è funzionale per un'attività produttiva, la relativa IVA viene a gravare totalmente sull'acquirente. Per esempio, il latte esce dall'azienda agricola con l'applicazione dell'IVA, il cui importo viene pagato dal caseificio che lo acquista. Il caseificio però rivende il latte confezionato al lattaio applicando l'IVA (bilanciando così parzialmente quella spesa). Il lattaio vende il latte al consumatore finale applicando l'IVA (il cui importo va a bilanciare parzialmente quello versato all'acquisto). Il consumatore paga il latte e la relativa IVA e non la mette a bilancio con eventuale IVA incassata. Per il consumatore, acquirente finale del bene non strumentale, l'IVA diventa pertanto un costo.

Ogni categoria di beni è assoggettata ad un'aliquota IVA specifica, che va dal 4% al 20%. L'entità dell'aliquota è decisa in funzione dell'indispensabilità del bene. Per i beni primari (pane) l'aliquota è bassa, mentre diventa elevata per i beni voluttuari di lusso (i gioielli o le barche a motore da turismo).

Rispetto al meccanismo di bilancio dell'IVA, gli imprenditori agricoli godono di una notevole agevolazione, che si traduce nell'applicazione dell'IVA a regime "agricolo". L'imprenditore agricolo in rapporto al regime IVA, è soggetto a regole diverse in funzione del suo volume di affari.

Volume di affari inferiore a 7000 € all'anno

Questi imprenditori sono esonerati da qualsiasi adempimento IVA. L'IVA incassata dalle vendite viene totalmente intascata (diventando essa stessa un reddito): sebbene non venga concesso il bilanciamento rispetto all'IVA spesa negli acquisti questo sistema è comunque vantaggioso dal momento che in agricoltura, dove le materie prime sono normalmente realizzate dallo stesso imprenditore, la sommatoria dell'IVA spesa per gli acquisti è di gran lunga inferiore alla sommatoria di quella incassata dalle vendite dei prodotti.

Non essendo richiesto alcun versamento IVA, a questa categoria di imprenditori non è nemmeno richiesta la compilazione della dichiarazione periodica, così come non è richiesta la compilazione di fatture alla vendita dei prodotti (le fatture non emesse dal venditore vengono sostituite da "autofatture" emesse dall'acquirente). E' richiesto comunque il possesso di una partita IVA, ma non è obbligatoria l'iscrizione alla Camera di Commercio, senza la quale, però, non è possibile ottenere la cessione di combustibili agevolati (gasolio agricolo).

L'inserimento in questa fascia viene determinato sulla base di una dichiarazione del volume di affari presunto rilasciata dall'imprenditore al momento dell'iscrizione all'ufficio IVA. Di anno in anno, sulla base dell'effettivo volume di affari realizzato, si viene a confermare (o meno) la presenza in quella fascia per l'anno successivo.

Esempio: inizio attività nell'anno 2006 con volume di affari presunto inferiore a 7000 €. Nell'anno 2007 il volume è stato di 6500 € → per il 2007 si conferma la fascia agevolata (inferiore a 7000 €). Nell'anno 2007 il volume di affari effettivo risulta essere stato di 8000 € → per l'anno 2007 non cambia il regime (perché già stabilito a priori e non modificabile), ma per l'anno 2008 si entra nella fascia superiore.

Volume di affari annuo superiore a 7000 €

L'imprenditore deve emettere fattura alla vendita dei prodotti e deve effettuare dichiarazione e liquidazione annuale dell'IVA dovuta, secondo un regime che può essere "ordinario" oppure "speciale – agricolo".

In regime "ordinario", alla fine del periodo di riferimento (trimestre o mese, secondo l'opzione scelta) si effettua un bilancio tra l'IVA spesa per l'acquisto dei fattori produttivi e l'IVA incassata alla vendita dei prodotti relativa al periodo. Il saldo così calcolato viene versato, come IVA a debito. Se l'IVA spesa sugli acquisti è superiore a quella incassata alle vendite, il saldo diventa negativo e, anziché versare IVA a debito, si chiede il rimborso dell'IVA a credito. Esattamente come avviene per l'artigiano o il professionista.

Nel settore agricolo è previsto il regime "speciale agricolo", del quale possono usufruire tutti i produttori agricoli a titolo principale indipendentemente dal loro volume di affari. Ovviamente, l'imprenditore che lo desidera, può optare volontariamente per il regime ordinario, nel caso in cui lo ritenga più conveniente.

Il regime speciale agricolo prevede che non si faccia alcun bilancio tra IVA incassata alle vendite e IVA versata agli acquisti, ma si tenga conto esclusivamente di quella incassata alle vendite.

Sul totale dell'IVA incassata, prodotto per prodotto, è previsto il versamento di una porzione dell'IVA, mentre la parte rimanente viene lasciata in tasca all'imprenditore, a titolo di compensazione forfetaria sull'IVA presumibilmente spesa per realizzare quello stesso prodotto.

A titolo esemplificativo, si riportano i valori di compensazione di alcuni prodotti agricoli:

Prodotto	aliquota IVA applicata alla vendita (incassata)	Aliquota IVA a compensazione	Aliquota IVA da versare allo Stato
Cereali	4%	4%	0
Fieno	10%	4%	6%
Pioppi	20%	2%	18%
Latte	10%	9%	1%
bovini da macello	10%	7%	3%
suini da macello	10%	7,5%	2,5%
ovini da macello	10%	7,5%	2,5%
caprini da macello	10%	7,5%	2,5%

Per meglio capire il meccanismo, è bene fare un paio di esempi:

Un produttore di latte che fatturi 10 000 € di prodotto venduto, applica un'aliquota IVA del 10% e incassa pertanto 11000 €, di cui 1000 di IVA. A fine periodo, quando dovrà versare l'IVA allo Stato, l'importo dovuto sarà calcolato con l'aliquota "compensata", nel modo seguente:

fatturato pari a 10 000 € → IVA incassata pari al 10% del fatturato = 1000 € IVA da versare allo Stato pari al 1% del fatturato = 100 €

A quel produttore, dunque, rimane in tasca la differenza tra l'IVA incassata e l'IVA "compensata", per cui trattiene 900 €

Un pioppicoltore che venda i pioppi per un importo complessivo di 10 000 € applica sulla fattura il 20% di IVA, quindi intasca ulteriori 2000 € di IVA. Quando si chiude il periodo, dovrà versare l'IVA dovuta allo Stato calcolata con l'aliquota compensata del 18%.

Pertanto: fatturato pari a 10 000 €, IVA incassata pari a 2000 €, IVA da versare allo Stato pari al 18% = 1800 €, IVA trattenuta = 200 € (2000 - 1800).

Evidentemente, nella definizione delle compensazioni il legislatore ha valutato con attenzione alcuni aspetti, quali le probabili spese sostenute nel ciclo produttivo e l'aliquota IVA normalmente applicata su tali spese. Coltivare pioppi, in effetti, comporta una serie di spese colturali molto modeste, mentre per produrre latte occorre sostenere delle spese ben più elevate, per cui l'esborso di IVA risulta di gran lunga più alto (da qui una maggior quota di compensazione).

La cadenza con cui bisogna effettuare i calcoli di compensazione e bisogna andare a versare l'IVA dovuta dipende dal volume di affari dell'azienda, secondo questa ripartizione:

volume di affari compreso tra 5 e 40 milioni di lire → versamento annuale

volume di affari compreso tra 40 milioni di lire e 1 miliardo → versamento trimestrale

volume di affari superiore a 1 miliardo di lire → versamento mensile

La scelta tra regime ordinario e regime speciale-agricolo, per un imprenditore agricolo, è libera: ciascuno può optare per l'una o l'altra soluzione. La scelta dell'una o dell'altra dipende dal volume delle spese che si presume di sostenere per la produzione e di poter correttamente documentare.

La maggior parte delle aziende agricole opta per il regime speciale, dal momento che i fattori della produzione sono in gran parte realizzati nell'azienda stessa, senza comportare esborsi.

Però un produttore di latte che abbia poco terreno a disposizione e che pertanto acquisti molto fieno e molto mangime e si avvalga della consulenza tecnica di più specialisti, perché vuole raggiungere livelli produttivi unitari elevati, potrebbe avere convenienza a scegliere il regime ordinario. La somma dell'IVA da lui spesa per tutti quegli acquisti potrebbe infatti essere molto vicina alla somma dell'IVA incassata alla vendita del latte.

Il regime IVA speciale agricolo è limitato alle sole attività agricole così come sono definite dal Codice Civile (art. 2135). Poiché nell'articolo citato si parla di attività agricola a titolo "prevalente", a rigore, un imprenditore agricolo potrebbe anche fare commercio di prodotti affini ai propri, a patto che questi non rappresentino un volume "prevalente". In altre parole può vendere prodotti extra aziendali, purchè questi non superino, in fatturato, quelli aziendali e purchè non superino comunque un fatturato di 80 milioni di lire (o di 1 miliardo per le società).

Se uno di questi limiti viene superato, per la parte eccedente occorre attivare una gestione IVA ordinaria (versando così la differenza tra IVA incassata e IVA spesa).

Quale che sia il volume dei prodotti extra-agricoli, di cui l'imprenditore effettua esclusivamente "commercio", tutto il movimento economico da essi generato ai fini IRPEF deve essere gestito in via ordinaria, calcolando l'imposta sul reddito imponibile effettivo (ricavi - costi).

Esempio: un'azienda da latte che produca direttamente il formaggio, registra un fatturato annuo di 10 000 €. Oltre al formaggio di sua produzione, ne vende anche una parte che viene acquistato da un collega, spendendo 2000 € per l'acquisto e ricavandone 3000 alla vendita.

Ai fini IVA, tutto il formaggio venduto è gestito con regime speciale (13 000 € x aliquota IVA compensata = IVA da versare).

Ai fini IRPEF (come già si è detto), l'imposta verrà calcolata sul RA e sul RD, inoltre, verrà calcolata ulteriore imposta sul reddito ottenuto dalla vendita del formaggio extra aziendale: tale reddito (ricavi – costi) è di 1000 €.

IRAP

E' l'imposta regionale sulle attività produttive. E' un'imposta diretta, reale e proporzionale. L'importo da versare viene calcolato applicando in percentuale sul reddito imponibile, applicando un'aliquota costante. Tale aliquota è pari al 4,25%, ma per le aziende agricole è ridotta all'1,9%. In discussione da tempo, questa imposta sembra destinata ad essere abrogata (probabilmente sostituita da un'altra imposta, con un nome diverso).

La normativa fiscale per le aziende agrituristiche

L'attività agrituristiche è considerata attività agricola. Il legislatore, infatti, contempla tra le attività agricole anche quelle finalizzate alla valorizzazione e alla commercializzazione della produzione agricola.

Il regime fiscale al quale deve sottostare questa particolare attività è, però, un po' particolare. Il titolare dell'attività agrituristiche può scegliere tra un regime fiscale ordinario ed uno speciale.

Regime ordinario

Il reddito imponibile ai fini IRPEF deriva dalla differenza tra i ricavi e i costi. A questo imponibile che si ottiene, si applicano le stesse aliquote IRPEF previste per tutti i contribuenti (...23% , 27%, 38%, 41% ...).

La scelta del regime fiscale ordinario riguarda anche l'IVA. In questo caso occorre registrare con cura tutti gli incassi e tutte le spese e calcolare la differenza tra l'IVA incassata e l'IVA spesa. Tale differenza dovrà essere periodicamente versata allo Stato.

Regime speciale

Questo regime, pur avendo la stessa definizione di quello applicato alle aziende agricole e zootecniche, è decisamente diverso.

L'azienda agrituristiche che adotta questa soluzione deve comunque registrare tutte le entrate e tutte le uscite. Sul ricavo complessivo (quindi, su tutto il fatturato, IVA esclusa) viene calcolato in maniera forfetaria il reddito imponibile, nella misura del 25% del ricavo stesso. Sul reddito imponibile così ottenuto, si calcola l'IRPEF applicando l'aliquota di imposta adeguata.

Esempio: con un ricavo complessivo (cioè un fatturato, IVA esclusa) di 100.000 € in un anno, il reddito imponibile ai fini IRPEF è pari a 25.000 € (cioè il 25% di 100.000).

Per quanto riguarda l'IVA, il regime speciale prevede la registrazione di tutti gli incassi. L'IVA da versare allo Stato è pari al 50% di quella incassata, indipendentemente da quella spesa.

Esempio: per la stessa azienda a cui si è fatto riferimento poc'anzi, su un ricavo di 100.000 € sono stati incassati 10.000 € di IVA. L'IVA da versare allo Stato è pari a 5.000 €, cioè il 50% dell'IVA incassata (ovvero il 50% di 10.000).

Requisiti fiscali

L'attività agrituristica, già lo si è detto, è considerata "agricola" e, come tale, gode di agevolazioni fiscali che consentono all'imprenditore, rispetto al titolare di un normale ristorante o di un albergo, di limitare la contribuzione fiscale e, fatto non trascurabile, di semplificare la contabilità. Tutto ciò è lecito, a patto che vengano rispettate alcune regole basilari molto rigide, che non consentono di spacciare per agrituristica un'azienda che, in realtà, è un ristorante a tutti gli effetti.

Queste regole sono sostanzialmente due:

- in un'azienda agricola, il reddito dell'attività agrituristica, inteso come differenza tra i ricavi ed i costi, non può superare quello ottenuto dall'attività agricola pura (anch'esso inteso come differenza tra ricavi e costi);
- all'attività agrituristica è concesso l'acquisto dall'esterno di derrate alimentari, a patto che queste, nel complesso, non superino in valore quelle che le vengono trasfuse dall'attività agricola.

Esempio: Un'azienda agricola, per la sola attività agricola (cereali, latte, carne), consegue un reddito (inteso come differenza tra ricavi e costi, non come reddito agrario e reddito dominicale!) di 70.000 € all'anno, IVA esclusa. Se questa stessa azienda conduce anche un'attività agrituristica, quest'ultima non può produrre un reddito (inteso come differenza tra ricavi e costi) superiore a 70.000 € (Iva esclusa).

Se durante l'anno l'azienda agricola ha ceduto a quella agrituristica 10.000 € di materie prime (carne, ortaggi, vino), gli acquisti dall'esterno (caffè e zucchero, ma anche carne e vino, se quelli provenienti dall'azienda non sono sufficienti) non devono superare il valore di 10.000 €.

Una simile restrizione è piuttosto rigida, e diventa molto difficile eluderla. Infatti, l'attività agrituristica ha tutto l'interesse a dimostrare di aver "acquistato" prodotti dall'azienda agricola a cui è abbinata: in questo modo riesce a legittimare l'acquisto di alimenti dall'esterno, in uguale misura. Inoltre, così facendo l'attività agricola dimostra di avere un reddito elevato, cosicché l'agriturismo può conseguire un reddito altrettanto elevato.

Poter dimostrare di avere molti acquisti documentabili (sia aziendali sia extra aziendali) è senz'altro utile, però occorre che vi sia sempre un ragionevole equilibrio tra ciò che si spende e ciò che si incassa. In altre parole, se la sommatoria delle spese è elevata, il fatturato dell'agriturismo (ossia la sommatoria delle "ricevute" emesse ai clienti) deve essere anch'esso proporzionalmente elevato. La polizia tributaria reputa adeguato un rapporto tra gli acquisti ed il fatturato pari a 1/3 (30 di acquisti a fronte di un fatturato di 90). Nel caso in cui questo rapporto dovesse essere superiore (1/2, per esempio) nascerebbe il sospetto di un'evasione alla voce "entrate", cioè si sospetterebbe che l'agriturismo non emetta tutte le ricevute corrispondenti agli incassi. Ci sarebbero pertanto gli estremi per giustificare un accertamento fiscale (che è sempre meglio evitare...).

La normativa fiscale per il professionista

L'attività libero professionale in forma singola: inquadramento fiscale

Il professionista che voglia lavorare in forma autonoma, oltre ai già citati, ovvi, requisiti scolastici e alla relativa abilitazione, deve richiedere all'Ufficio IVA che si trova presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte il rilascio di una partita IVA. La partita IVA è un codice di 11 cifre che identifica una ditta (individuale o societaria) che, a differenza del codice fiscale, non è legata all'individuo vita natural durante. La partita IVA può essere aperta e chiusa in qualsiasi momento e accompagna il professionista fin tanto che questi esercita quella specifica attività. Se l'attività cambia, occorre aggiornare la partita: non è detto che questa venga sostituita, ma comunque occorre modificare il codice di attività con cui essa era stata aperta. E' possibile comunque svolgere parallelamente due attività diverse utilizzando la medesima partita IVA, purchè si mantengano distinte le rispettive contabilità e si gestiscano due numerazioni distinte per le parcelle (1/A, 2/A .. n/A, per la prima attività; 1/B, 2/B, ...n/B per l'altra).



Un dottore agronomo che, oltre a progettare giardini pensili, voglia aprire un ristorante, può quindi teoricamente gestirne i movimenti finanziari aprendo una specifica sezione contabile, altrimenti deve fare in modo che il ristorante non venga intestato a lui personalmente bensì a un parente oppure ad una società appositamente costituita

Formalizzata anche l'iscrizione all'EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale), che è la cassa di previdenza di riferimento per i liberi professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi Forestale, è possibile iniziare l'attività (e a farsi pagare dai clienti).

Il trattamento fiscale del dottore agronomo forestale che lavora per conto proprio, da solo, non è comunque diverso da quello al quale si sottopone il collega che opera in uno studio associato: entrambi producono un reddito, entrambi pagano l'IRPEF. Ciò che cambia è la modalità di esazione dei compensi (direttamente dal cliente piuttosto che dallo studio associato).

Dal punto di vista fiscale, però, non tutti i professionisti sono sottoposti allo stesso regime: le differenze che possono sussistere da un soggetto all'altro dipendono dal rapporto che questo instaura con l'eventuale struttura presso la quale opera, dal volume di affari, dall'anzianità professionale.

In funzione di queste condizioni, i professionisti possono essere inquadrati in 4 regimi contabili differenti, raggruppati in due classi, qui esposte partendo dalla più semplice alla più complessa:



a) regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (detto anche “forfetino”)

E' il regime nel quale si inquadrano i professionisti esordienti, i quali vi possono rimanere solamente per i primi tre anni di attività, alle seguenti condizioni:

- nei tre anni precedenti il professionista non deve avere svolto attività né singola né associata
- la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un lavoro precedentemente svolto in forma subordinata (come dipendente o collaboratore a progetto)
- il fatturato annuo non sia superiore a 30.987,41 € (ex 60.000.000 £)

chi adotta questo regime si adegua alle seguenti regole:

- esonero dalla tenuta di libri contabili
- aliquota IRPEF fissa pari al 10% del fatturato lordo (senza la possibilità, quindi, di apportare deduzioni al reddito imponibile)
- regime IVA ordinario con versamento allo Stato del saldo (IVA incassata – IVA spesa)
- conservazione dei documenti contabili senza obbligo di tenuta di registri
- esonero dalla dichiarazione IVA annuale

b) regime sostitutivo per contribuenti minimi

Per i lavoratori autonomi intellettuali, questo regime è adottato d'ufficio (salvo scelta volontaria di un regime differente) senza limitazioni di tempo se si verificano le seguenti condizioni

- il volume d'affari dell'attività non sia superiore a 30.000 €all'anno
- nell'anno non siano stati acquistati beni strumentali per un valore superiore a 15.000 €
- non vi siano altri redditi derivati da partecipazione (associazioni di professionisti, società ecc.)

Chi adotta questo regime si adegua alle seguenti regole:

- esonero dalla tenuta di libri contabili

- aliquota IRPEF fissa pari al 20% del fatturato lordo (senza la possibilità, quindi, di apportare deduzioni al reddito imponibile)
- esonero dall'IVA (non si espone l'IVA sulle parcelle e non si recupera l'IVA spesa per l'acquisto dei fattori produttivi)
- il reddito imponibile ai fini IRPEF viene calcolato sui ricavi, con forti limitazioni sulla deducibilità delle spese sostenute.
- l'IRAP non viene applicata
- non si compila lo studio di settore

e) regime normale con contabilità semplificata

In questo regime si collocano tutti i professionisti che vantino dei requisiti tali da non poter rientrare nei regimi precedenti ma, volontariamente, anche coloro che potrebbero inserirsi in regimi più semplici possono optare per il regime normale.

Le regole che devono essere rispettate da chi si colloca in questo regime sono le seguenti:

- obbligo di tenuta dei libri contabili
- obbligo di annotazione delle fatture emesse su apposito registro
- obbligo di annotazione delle spese sostenute su apposito registro
- l'IVA da versare viene calcolata in modo analitico, versando allo Stato la differenza tra IVA incassata e IVA spesa
- l'IRPEF viene calcolata su un reddito imponibile calcolato in modo analitico (ricavi – costi)
- obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili (le cui quote di ammortamento possono essere dedotte dal reddito) o in alternativa, obbligo di tenere la documentazione relativa a tali beni a disposizione dell'autorità

f) regime normale con contabilità ordinaria

Non è diverso dal precedente, salvo che per la presenza di un registro cronologico e per la possibilità di sostituire il registro dei beni ammortizzabili con l'annotazione delle quote di ammortamento sul registro IVA degli acquisti.

A conclusione dell'esame dei differenti regimi fiscali in cui possono inquadrarsi i professionisti, è il caso di fare una riflessione di ordine etico, dai risvolti conflittuali, analizzando due esempi.

Si supponga che un privato cittadino chieda una consulenza a un dottore agronomo per il giardino della propria abitazione e si supponga che possa scegliere tra un dottore agronomo inquadrato nel regime contabile normale e un altro che invece adotta il regime "per contribuenti minimi". Poiché il giardino della propria abitazione non è un fattore strumentale, colui che spende dei soldi per arredarlo o per migliorarlo o per mantenerlo, non può potrà detrarre l'IVA. Quindi, a parità di prestazione e di onorario, il primo applica l'IVA (20%) e il secondo no. Se, per esempio, l'onorario fosse di 100 euro, con il primo ne spenderebbe 120 (onorario + IVA), con il secondo ne spenderebbe 100, pari al solo onorario, senza IVA.

A questo punto, i due professionisti, pur applicando le stesse tariffe si trovano ad offrire lo stesso servizio a un costo diverso, venendosi a creare così una situazione di concorrenza sleale.

Onde evitare ciò, quello esonerato da IVA potrebbe applicare un onorario di 120 euro, cosicché il cliente si ritrovi a pagare la stessa cifra che sborserebbe se si rivolgesse all'altro collega. Così facendo, però, a parità di costo sostenuto dal cliente, il "contribuente minimo" guadagna il 20% in più, poiché ha praticamente trasformato in ricavo quel 20% che per il collega è invece un'imposta che transita nelle sue mani ma che deve essere restituita allo Stato.

E' pur vero che chi adotta il regime normale recupera l'IVA spesa detraendola da quella incassata, così come deduce tutte le spese sostenute per l'attività professionale, ma è anche vero che, salvo casi eccezionali, il bilancio è sempre a favore dello Stato.

Il problema non sussiste invece per le prestazioni rese a imprese o comunque a ditte che possono recuperare l'IVA spesa bilanciandola con quella incassata. In questo caso, la presenza o meno di quei 20 euro di IVA non cambia le cose: la spesa rimane quella derivata dall'onorario mentre l'IVA viene totalmente detratta.

Come si è già avuto modo di vedere, molte azienda agricole, pur essendo "ditte", adottano un regime IVA speciale, per cui restituiscono una porzione forfetaria dell'IVA incassata senza bilanciarla con l'IVA spesa. Quest'ultima, dunque, rimane un costo e pertanto si ricrea la stessa situazione del privato cittadino che ottiene una consulenza per il giardino.

L'attività professionale in forma associata.

In base alla legge 1815 del 23/11/1939 l'attività professionale non può essere esercitata sotto forma di società di capitali.

Questa legge, nata sotto il regime fascista in epoca di persecuzione razziale, aveva lo scopo di impedire agli ebrei di lavorare in incognito, esercitando la professione sotto la copertura di società che ne celassero l'identità. La *ratio* originaria di tale legge è ovviamente superata, tuttavia essa è rimasta vigente fino a poco tempo fa, prefiggendosi lo scopo di legare in modo chiaro la prestazione professionale all'individuo che l'ha fornita. Questo legame tutela il principio secondo cui la prestazione professionale deve avere carattere personale, essendo basata su un incarico fiduciario conferito *ad personam* dal cliente. Come tutte le professioni regolamentate, quella del dottore agronomo forestale si svolge sotto il controllo del relativo Ordine che ha, tra i suoi scopi, quello di intervenire con provvedimenti disciplinari verso coloro che, per negligenza o grave imperizia, arrechino danno ai clienti o ad altri colleghi. Se un intervento professionale maldestro venisse eseguito da una persona giuridica, quale potrebbe essere una società, sarebbe impossibile risalire all'effettivo responsabile. Va ricordato infatti che la prestazione erogata da una società è imputabile in via diretta alla società medesima e non ai professionisti che ne fanno parte o che per essa lavorano. Ne consegue il rischio che, in caso di colpa professionale di uno dei soci, la responsabilità slitti sulla società, trasformando così la responsabilità professionale in responsabilità di impresa. C'è anche un altro risvolto, ben più grave: nel caso di società di capitali (S.p.a., S.r.l.) l'indipendenza intellettuale e morale del professionista potrebbe venire compromessa dal controllo che i soci esercitano sull'impresa. Un socio che apporti capitali e che non sia un veterinario potrebbe impostare una politica finalizzata all'ottimizzazione del profitto, in deroga a qualsiasi regola deontologica che, non essendo un professionista, non è tenuto a conoscere né a rispettare.

Fanno eccezione a questa regola le società di ingegneria le quali, pur essendo costituite da professionisti e pur offrendo ai clienti un'attività di tipo intellettuale, da tempo sono state inquadrare come "società di servizi". La progettazione, che rappresenta l'attività centrale di queste società, è infatti considerata un servizio a supporto dell'attività edile, sia nell'ambito dei lavori privati sia in quello dei lavori pubblici.

Nel 1997, con la legge n° 276 – detta anche "legge Bersani" – l'articolo 2 della legge 1815 del 1939 (che vietava l'esercizio della professione in forma societaria) è stato abrogato, senza però introdurre in contemporanea un regolamento preciso che renda lecita e che normi la società di professionisti.

Nel 2006, il "pacchetto Bersani" (tradotto nelle legge 248 del 4 agosto 2006) ha ripreso in mano la questione eliminando le residue barriere che ancora frenavano le società nell'erogazione di prestazioni professionali. Ciò non significa che la situazione, ora, sia del tutto chiara. Ciò che è stato definito con precisione è il fatto che tutte i professionisti possono fondare delle società di persone per fornire prestazioni intellettuali, anche di tipo interdisciplinare, a patto che esse siano costituite da altrettanti professionisti, ciascuno competente per ciascun settore disciplinare in cui la

società opera. Per esempio è possibile fondare una società per fornire consulenze agronomiche zootecniche e zoiatriche, a patto che ne facciano parte sia agronomi sia veterinari. Analogamente è possibile fondare una società che offra consulenza in campo giudiziario e fiscale, a patto che sia costituita sia da avvocati sia da commercialisti.

Con la norma più recente, dunque, decade l'esclusiva dello studio associato e con esso il limite della consulenza monodisciplinare.

L'esperienza maturata in questo ambito, tuttavia, è ancora ridotta e l'interpretazione della norma non ha ancora beneficiato di alcuna sentenza ufficiale da parte della suprema Corte, né vi è traccia di ricorsi vinti o persi a tal riguardo. Per questo motivo, in assenza di un regolamento applicativo, sembra imprudente fornire indicazioni più approfondite e conviene per ora limitare l'analisi dettagliata alle soluzioni tradizionali, di collaudata liceità.

I professionisti che vogliono mettere insieme le forze e condividere la sorte nell'esercizio della professione, possono inquadrarsi nel tradizionale "studio associato", che è subordinato alle seguenti condizioni:

- tutti i suoi componenti devono essere regolarmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi
- l'associazione deve avere ad oggetto l'attività per la quale i professionisti che ne fanno parte sono abilitati
- gli associati, nella denominazione del loro ufficio e nel rapporto con i clienti devono qualificarsi come "studio associato", seguito dai nomi e dai titoli professionali di tutti i soci
- l'attività è rigorosamente monodisciplinare.

L'inquadramento fiscale dello studio associato

Lo studio associato, dal punto di vista fiscale, si configura come una società semplice. Esso ha un suo atto costitutivo registrato ed ha una sua autonomia fiscale, con una sua partita IVA. Gli incassi e le spese vengono registrati in appositi libri contabili e l'IVA deve essere gestita come la si gestirebbe in una qualsiasi attività commerciale o professionale: bilancio tra IVA incassata e IVA spesa e versamento allo Stato della differenza (oppure richiesta di rimborso, se tale differenza è negativa). Dai libri contabili si desume il reddito prodotto dalla studio e su questo viene calcolata l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) che però, come abbiamo visto nel capitolo specifico, è un'imposta dal destino incerto. Lo studio associato, come soggetto fiscale, non versa alcuna imposta relativa al reddito prodotto. Il reddito, infatti, viene distribuito ai professionisti che ne sono soci. Saranno poi questi ultimi a dover fare i conti con lo Stato, dal momento che i proventi distribuiti dallo studio associato costituiscono un reddito imponibile ai fini IRPEF.

Per lo studio associato sono previsti due possibili regimi contabili - ordinario e semplificato - che differiscono per la modalità di registrazione dei movimenti e per la periodicità delle registrazioni e dei versamenti delle imposte. A differenza di quanto avviene per i regimi previsti per i professionisti singoli, le differenze emergono soltanto per aspetti formali e non consentono di modificare l'entità delle imposte da versare. Per questa ragione non è il caso di soffermarvisi.

Qualsiasi spesa sostenuta per l'acquisto di beni di consumo e di beni durevoli dovrà essere sostenuta dallo studio associato. Quest'ultimo avrà modo di dedurre tali spese dalla somma di tutte le entrate, proponendo ai soci il reddito netto, effettivamente imponibile.

Lo stesso dicasi per l'IVA: l'IVA spesa per l'acquisto della carta per esempio) verrà detratta dall'IVA incassata per la redazione della perizia, a patto che la fattura di acquisto sia intestata allo studio e che da questi venga emessa la fattura di incasso dell'operazione.

Tutti i redditi trasferiti dallo studio associato ai rispettivi soci, rappresentano un imponibile ai fini IRPEF ed anche ai fini EPAP. A questo proposito occorre precisare che il contributo di funzionamento della cassa di previdenza, che oggi ammonta al 2% dell'onorario e che deve essere esposto in parcella e addebitato al cliente, viene riscosso direttamente dallo studio associato, essendo questo il soggetto fiscale che emette la parcella.

Quando lo studio associato trasferisce i redditi prodotti ai rispettivi soci, si genera a favore di questi ultimi la produzione del reddito e, in funzione di questo, essi dovranno versare all'ENPAV il contributo soggettivo. Ai singoli soci, però, non sarà richiesto il versamento del contributo di funzionamento perché questo sarà già stato riscosso (e versato) dalla studio associato all'incasso della parcella.

L'inquadramento fiscale della società professionale multidisciplinare

La società professionale multidisciplinare, di fatto, non si inquadra in modo diverso rispetto allo studio associato. La differenza che si può riscontare riguarda le tariffe applicate, che vengono calcolate con i criteri afferenti alle varie attività professionali. Per il resto, anche nel trasferimento dei proventi ai singoli soci, le regole sono le stesse.

Come si compila una parcella

La parcella è il documento fiscale attraverso il quale il professionista richiede il pagamento del proprio onorario.

Essa corrisponde a ciò che in campo commerciale è rappresentato dalla fattura.

La parcella viene compilata sempre secondo lo stesso schema, a prescindere dal reddito (e quindi dallo scaglione IRPEF) di chi la emette. L'unica differenza che può esistere, riguarda l'applicazione o meno della ritenuta di acconto IRPEF.

Se il cliente al quale si emette la parcella è una ditta (con partita IVA), questa si configura come "sostituto di imposta" e, all'atto del pagamento, trattiene una certa percentuale dell'onorario a titolo di "acconto" sull'IRPEF che il professionista dovrà versare.

In questo caso, quindi, la parcella prevederà un onorario, a cui si aggiungerà il contributo di funzionamento a favore della cassa di previdenza obbligatoria. Alla somma di queste due voci si applica l'IVA (20% per le prestazioni di servizi) e da ciò che si ottiene si sconta il 20% dell'onorario come "ritenuta di acconto IRPEF", pari al 20% dell'onorario stesso.

Nel caso di parcella emessa ad un privato (che non è una ditta e pertanto non si configura come "sostituto di imposta") la redazione della parcella è la medesima, ad eccezione della voce "ritenuta di acconto IRPEF", che non si applica.

Esempio

Parcella di 1000 € emessa ad una ditta (che applica la ritenuta di acconto IRPEF)

dott. Pinco Pallino
agronomo forestale
Via Verdi, 8,
Torino
partita IVA 342566785467

Torino, 03-03-10

spett.le società
Bianchi e Rossi
Via Marroni, 4
Torino
partita IVA 835805391703

parcella n° 1 - 2007

per consulenza prestata a Vostra società

(A)	onorario	1000 €
(B)	contributo EPAP 2% di (A)	20 €
(C)	imponibile IVA (A+B)	1020 €
(D)	IVA 20% di (C)	204 €
(E)	ritenuta di acconto IRPEF 20% di (A)	200 €
TOTALE a pagare (A + B + D - E)		1024 €

La ritenuta di acconto trattenuta dal cliente, dovrà essere da questi versata entro una scadenza stabilita e tale atto dovrà essere comprovato da un attestato che questi rilascerà al professionista in tempo utile perché quest'ultimo lo possa allegare alla propria denuncia dei redditi (a dimostrazione dell'acconto di imposta già versato).

Se il reddito complessivo del professionista si colloca ad un'aliquota di imposta superiore al 20% (come è probabile), sarà necessario fare un versamento di conguaglio. Se, invece, quanto versato sotto forma di ritenuta di acconto è superiore all'imposta, di fatto, dovuta, si richiederà il rimborso della differenza allo Stato.

L'IVA incassata dovrà essere invece versata allo Stato, entro la scadenza stabilita, dopo averla bilanciata con l'IVA spesa per l'acquisto dei fattori produttivi.

Il contributo di funzionamento a favore della cassa previdenziale dovrà essere girato a quest'ultima, insieme al "contributo soggettivo" (che oggi, per l'EPAP è del 10%) calcolato in percentuale sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

La ditta che ha onorato (cioè ha pagato) la parcella, invece, potrà mettere a bilancio l'IVA che ha speso in tale occasione (se la consulenza pagata serviva per la sua produzione) e potrà imputare nei costi l'importo dell'onorario, che verrà così scalato dai ricavi ai fini della definizione dell'imponibile IRES.

Gli strumenti di controllo fiscale sui professionisti

Tutti i lavoratori autonomi sono gravati dalla responsabilità di denunciare allo Stato il proprio reddito ai fini dell'applicazione delle imposte..

Considerando lo scopo per il quale viene fatta la denuncia dei redditi, è lecito pensare che qualcuno potrebbe cadere nella tentazione di denunciare meno di quello che realmente incassa (così da pagare un'imposta inferiore), diventando interprete di quella che viene chiamata "evasione fiscale".

Consapevole di questo rischio, lo Stato ha messo in atto dei meccanismi di controllo che stanno diventando sempre più raffinati e che "marcano" sempre più stretto il professionista.

Non si pensi che tali strumenti passino attraverso chissà quali diavolerie tecnologiche (intercettazioni telefoniche e ambientali, video sorveglianza, pedinamenti). Essi si traducono nell'applicazione di semplici coefficienti che mettono in rapporto il reddito denunciato con numerosi voci economiche. Per esempio, se un professionista percorre tanta strada (e, quindi, denuncia una spesa per il combustibile molto elevata) deve per forza avere un reddito proporzionalmente elevato, e analogamente se compera tanta carta e tante cartucce per la stampante produrrà in proporzione tante relazioni tecniche.

Prima che venissero adottati questi sistemi di controllo, per contenere l'evasione fiscale da parte dei lavoratori autonomi, lo Stato (negli anni novanta) decise di imporre una tassazione minima, che venne comunemente chiamata "Minimum Tax".

"Minimum Tax"

la minimum tax appartiene ormai alla storia e, come tutte le cose del passato, possiamo analizzarla con maggiore obiettività. Si trattava di uno strumento alquanto vigliacco e, soprattutto, ingiusto, perché finiva col lasciare impuniti i grandi evasori e metteva in difficoltà coloro che svolgevano attività professionale molto limitate.

Il meccanismo della minimum tax era abbastanza semplice: per ciascuna attività professionale veniva individuato un tetto minimo di reddito imponibile, al di sotto del quale non era consentito scendere. Anche se un professionista incassava pochi soldi, perché non gli interessava avere un giro d'affari più vasto, o perché già soddisfatto dalle entrate conseguite altrove, doveva comunque denunciare il minimo (da qui il nome di Minimum Tax) e assoggettarsi alla conseguente imposta minima.

Un simile sistema era chiaramente ingiusto e costituiva un offensivo sopruso a danno di chi svolgeva attività professionale a regime ridotto, per il piacere di svolgerla (come capita a certi lavoratori dipendenti o a certi pensionati).

Ciò che più infastidiva il contribuente era la logica di questo sistema: praticamente, lo Stato considerava evasori tutti quelli che guadagnavano poco, per questo motivo tale strumento venne presto abbandonato, dando ragione alle proteste pervenute da tutte le categorie, lasciando il posto ad un altro strumento, molto più preciso, che si basa sul confronto tra il reddito denunciato ed il reddito elaborato dagli "studi di settore".

Studi di settore

Molto più realistica ed onesta, seppur non priva di difetti, è l'applicazione dei redditi di riferimento per verificare l'attendibilità dei redditi denunciati dai lavoratori autonomi.

Con gli studi di settore, lo Stato ha creato una sorta di "redditometro" per ciascuna categoria professionale. Attraverso il redditometro, inserendo in uno schema di calcolo una serie di dati relativi al professionista (quali la superficie del suo studio, il numero di collaboratori, la dotazione strumentale, le autovetture denunciate a scopo professionale, ecc.) si perviene a quello che dovrebbe essere un reddito commisurato alle condizioni del professionista stesso.

A differenza del sistema "minimum tax", il professionista che denuncia un reddito nettamente inferiore a quello calcolato dallo studio di settore versa le imposte in rapporto al reddito denunciato

(e non a quello di riferimento, stabilito dallo studio di settore). Questa sua condizione anomala (reddito denunciato inferiore a quello dello studio di settore) lo fa diventare una specie di “sorvegliato speciale”, per cui lo Stato ingiungerà un accertamento fiscale per verificare se il reddito denunciato è realmente quello percepito.

Terminato l'accertamento, se non si rilevano anomalie, il professionista continua la sua attività serenamente; in caso contrario, invece, lo Stato procede con il recupero delle eventuali imposte evase e procede per vie legali contro il contribuente, denunciandolo per evasione fiscale.